



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 52/30 del 28.10.2015

Programma straordinario per la registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) - Linee guida e procedure operative.

Premesso che

l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ha istituito norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

il regolamento (CE) n. 21/2004, con le sue successive modifiche ed integrazioni, ha istituito e messo a regime un sistema d'identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina;

il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, ha recepito norme per l'attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;

la circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005, prot. n. DGVA VIII/27817/P I.5.i/8, ha dato indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004;

il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1922 del 20 marzo 2015 ha dato disposizioni per l'ottenimento dei premi della PAC 2014-2020 per il settore ovi-caprino, di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014, alle misure di sostegno allo sviluppo rurale relative al regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra le due programmazioni del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015, con l'emanazione di misure straordinarie di polizia veterinaria anche in materia di brucellosi ovi-caprina, ha dato disposizioni per la registrazione individuale nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica dei capi identificati elettronicamente;

l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con nota prot. n. 1238/GAB del 5 giugno 2015, in merito alla registrazione singola dei capi ovini e caprini nella Banca Dati Nazionale (BDN) del Ministero della Salute, ha chiesto all'Assessorato alla Sanità e dell'Assistenza Sociale un sforzo informativo e di coordinamento dei soggetti accreditati a operare nella BDN, al fine di scongiurare per l'anno 2015 la possibile perdita degli aiuti comunitari da parte degli allevatori di ovini e caprini;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

la registrazione individuale di tutti gli animali della specie ovina e caprina contribuisce in modo considerevole anche a rafforzare le misure di sorveglianza in sanità pubblica veterinaria finalizzate a tutelare la qualifica sanitaria acquisita di “Regione ufficialmente indenne per Brucellosi ovina e caprina”;

la registrazione individuale degli animali rappresenta comunque, in senso più generale, un elemento imprescindibile per programmare azioni di prevenzione e di lotta alle malattie infettive trasmissibili degli animali;

ai sensi del Regolamento (CE) n. 21/2004, il detentore o il suo delegato è pienamente responsabile sia della veridicità che della tempestiva registrazione di tutti gli eventi inerenti ogni movimentazione di capi in entrata e in uscita dall'azienda;

i detentori di animali della specie ovina e caprina, ai fini dell'ottenimento dei premi comunitari per l'anno 2015, devono direttamente o tramite persona delegata, registrare individualmente nella BDN, entro il 31 dicembre 2015, tutti gli animali presenti nel proprio allevamento;

i tracciati record “upload capi singoli ovini e caprini - Manuale utente” attualmente previsti (revisione 3.8 del 01.12.2014) del C.S.N. per l'Anagrafe Nazionale ovina e caprina potrebbero non essere funzionali per la registrazione in tempo utile del totale degli animali presenti nei circa ventimila allevamenti della Sardegna;

si rende necessario, in questa fase di registrazione massiva di dati, fornire ai detentori o loro delegati soluzioni tecniche appropriate ed alternative a quelle esistenti, che consentano di registrare in tempo utile il totale dei capi ovini e caprini della Sardegna, ai fini dell'ottenimento dei predetti premi comunitari;

l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in occasione di un incontro di lavoro (in video-conferenza) del 4 agosto 2015, ha ipotizzato e discusso con il Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Anagrafe animale di Teramo, la fattibilità di una soluzione tecnica provvisoria per la registrazione singola dei capi ovini e caprini;

l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha presentato in data 12 agosto al Ministero della Salute e al CSN dell'anagrafe animale di Teramo una proposta operativa contenente un unico tracciato record per la registrazione singola degli animali della specie ovina e caprina;

in data 15 settembre 2015, presso il Ministero della Salute, sono stati definiti e condivisi con i tecnici del CSN dell'anagrafe animale di Teramo e i funzionari dello stesso Ministero sia il tracciato record sia le modalità operative proposte dai tecnici dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'Assistenza Sociale della Sardegna, come riportato al seguente punto 4;

Viste le valutazioni del Ministero della Salute espresse con nota prot. n. 25813-12/10/2015-DGSAF-COD_UC,

si adottano le seguenti linee guida e procedure operative per il Programma straordinario di registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella BDN

1. Finalità e campo di applicazione

Il presente programma straordinario, di seguito definito semplicemente Programma, è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) consentire l'iscrizione individuale nella BDN di tutti i capi ovini e caprini presenti in Sardegna entro il 31 dicembre 2015, sia con gli strumenti informatici attualmente in uso che attraverso l'utilizzo di un nuovo tracciato record concordato con il Ministero della Salute;
- b) contribuire affinché i proprietari di animali della specie ovina e caprina richiedenti aiuti comunitari abbiano i requisiti necessari per l'ottenimento degli stessi;
- c) costituire il punto di partenza per una gestione dinamica dell'anagrafe zootecnica degli ovini e dei caprini, comprensiva del registro di stalla elettronico certificato.

Possono accedere al programma tutti i detentori/proprietari di ovini e caprini della Sardegna direttamente o per il tramite di soggetti delegati ad operare nella BDN del Ministero della Salute in nome e per conto degli stessi.

2. Definizioni

Ai sensi del presente Programma s'intende per:

Proprietario: persona fisica o giuridica che ha la legittima proprietà di un bene (nel caso specifico di animali di specie ovina e/o caprina); il proprietario può non coincidere col detentore;

Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della detenzione di animali, anche a titolo temporaneo, di animali di specie ovina e/o caprina;

BDN dell'anagrafe zootecnica: banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute;

Persona delegata: qualsiasi persona fisica o giuridica che sia formalmente delegata dal proprietario/detentore degli animali all'implementazione e all'aggiornamento delle informazioni sulla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

BDN;

Aggiornamento: inserimento nella BDN di tutte le informazioni relative a qualunque variazione in ingresso e/o in uscita degli animali secondo le tempistiche stabilite dalle norme vigenti;

Tracciato record: il modello di file per la raccolta delle informazioni da inserire nella BDN;

Anomalia: qualunque discrepanza tra le informazioni registrate nella BDN e le informazioni raccolte in allevamento, o tra le informazioni inviate alla BDN e le informazioni già presenti nella stessa;

Allineamento: Il processo attraverso il quale i dati presenti in più archivi sono sottoposti alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;

CSN: Centro Servizi Nazionale di Teramo;

Upload: il processo d'invio dei dati attraverso la persona delegata verso la BDN;

AIPA: Associazione Interprovinciale Allevatori;

APA: Associazione Provinciale Allevatori;

ARAS: Associazione Regionale Allevatori Sardegna;

ASL: Azienda Sanitaria Locale;

CAA: Centro Assistenza Agricola;

OSA: Operatore del Settore Alimentare.

3. Adempimenti dei proprietari/detentori

3.1. Al fine di garantire, l'allineamento della BDN dell'Anagrafe nazionale degli ovini e dei caprini, con le effettive situazioni di stalla così come riportate da ogni allevamento nell'apposito registro di stalla (tenuto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 21/2004) e secondo quanto riscontrabile dai modelli IV, ogni proprietario/detentore di animali delle specie ovina e caprina, riscontra la situazione dell'allevamento di competenza in collegamento con la BDN dell'anagrafe zootecnica, ed effettua gli aggiornamenti, utilizzando, le modalità operative concordate con il Ministero della Salute indicate al punto 4 del presente Programma.

3.2. L'attività di riscontro, effettuata ai sensi di quanto previsto al precedente punto 3.1, può essere eseguita direttamente dal proprietario/detentore accreditato ad operare nella BDN o attraverso delega a uno dei soggetti sotto indicati:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a) Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio;
- b) CAA, APA/AIPA e ARAS;
- c) Altre specifiche persone delegate.

3.3. La delega ad operare in BDN deve essere comunque esplicita e formalizzata per iscritto. Per variare la scelta del proprio delegato il soggetto delegante, prima di indicare il nuovo delegato, deve formalmente comunicare la revoca del precedente.

3.4. A conclusione dell'attività di riscontro, ogni proprietario/detentore di animali o suo delegato, notifica alla BDN tutte le informazioni obbligatorie per l'aggiornamento del registro di stalla elettronico (**vedi Allegato 1**), aggiornando comunque il registro cartaceo di stalla così come previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 21/2004.

3.5. Il proprietario/detentore di animali, se intende avvalersi esclusivamente del registro di stalla informatizzato deve comunicare tale opzione in maniera esplicita nella BDN dell'Anagrafe zootecnica e dal momento della comunicazione, è esonerato dall'implementazione del registro di stalla cartaceo. Nel caso dell'opzione di cui sopra, il proprietario/detentore deve comunque tenere il registro cartaceo a disposizione dell'autorità competente per i 3 anni successivi.

3.6. I soggetti accreditati ad operare nella BDN, possono richiedere allo stesso sistema SIV-BDN una stampa ufficiale del registro di stalla.

4. Modalità operative - registrazione individuale dei capi ovini e caprini nel SIV-BDN

Il proprietario/detentore o suo delegato, ai fini della registrazione singola degli animali della specie ovina e caprina nel SIV-BDN del Ministero, ha l'obbligo di utilizzare i seguenti strumenti informatici:

- a) La modalità ordinaria di aggiornamento del registro di stalla disponibile nell'applicativo web della BDN;
- b) I tracciati record previsti dal C.S.N. per l'Anagrafe Nazionale Ovina e caprina nel "Upload capi singoli ovini e caprini - Manuale utente" (revisione 3.8 del 1.12.2014) ;
- c) Un tracciato record, in formato Excel, utilizzabile soltanto in questa fase di caricamento massivo di dati (dal 26 ottobre al 31 dicembre 2015) che consente di registrare nella BDN dell'anagrafe ovina e caprina tutte le tipologie di capi presenti in un dato allevamento; tale tracciato deve essere implementato secondo le indicazioni di quanto contenuto nell'**Allegato 1**.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5. Compiti della Regione Automa della Sardegna (RAS)

La Regione Sardegna, attraverso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di concerto con gli altri enti preposti, informa tutti gli allevatori di ovini e caprini e le loro Associazioni di categoria sugli adempimenti conseguenti alla O.M. del 28.5.2015 e al D.M. n. 1922 del 20.3.2015.

6. Compiti del delegato a operare in nome e per conto del detentore nella BDN

I soggetti delegati dal proprietario/detentore hanno il compito di:

- a) Comunicare agli allevatori deleganti le modalità tecniche operative per la registrazione dei singoli capi nella BDN e per la tenuta dinamica dell'anagrafe. Inoltre, al fine di verificare in allevamento la corretta identificazione e registrazione dei capi, consegnare al proprietario/detentore il tracciato record di cui al punto 4 lettera b);
- b) Caricare nel BDN dell'Anagrafe degli ovini e dei caprini il tracciato record, di cui al punto 4 lettera b), compilato con le modalità di cui all'**Allegato 1** dal proprietario/detentore, dopo aver allineato le eventuali anomalie presenti in allevamento. Il tracciato compilato di cui sopra va caricato nel BDN solo a seguito di autocertificazione da parte del detentore/proprietario;
- c) Stampare il "registro di stalla informatico" dalla BDN e consegnarlo al proprietario/detentore.

7. Compiti e responsabilità dell'ASL in qualità d'Autorità competente

I competenti Servizi Veterinari dell'ASL, in merito al mantenimento dinamico della registrazione singola degli animali della specie ovina e caprina, hanno il compito di:

- a) Informare gli allevatori in merito alla specifica tematica ed eventualmente organizzare dei corsi di formazione specifici;
- b) Validare i modelli IV elettronici in caso di movimentazione;
- c) Eseguire i controlli ufficiali al fine di verificare la corretta gestione del sistema d'identificazione e registrazione degli animali.

8. Disposizioni finali

8.1. Tutti i soggetti che aderiscono al Programma sono tenuti, ognuno per la parte di propria competenza, alla puntuale applicazione dello stesso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8.2. Il presente Programma straordinario sarà immediatamente operativo dal giorno della pubblicazione sul sito internet www.regione.sardegna.it.

8.3. La registrazione dei dati nella BDN effettuata ai sensi del presente Programma deve comunque essere supportata dalla presenza della documentazione di scorta richiesta dalla normativa vigente e non esonera l'allevatore dalle responsabilità derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia di anagrafe zootecnica come previsti dal regolamento CE 21/2004 e dalla circolare del Ministero della salute prot. n. DGVA.VIII/27817/P. I.5.i/8 del 28 luglio 2005.